MASCHERINA FILTRANTE MONOUSO AD USO CIVILE ART. 16 C.2. D.L. 18/2020

Per la sicurezza e la corretta informazione del cliente del cliente abbiamo preparato una nota esplicativa sulle caratteristiche delle nostre mascherine e sull'uso e destinazione finale.

Le nostre mascherine rispondono ai requisiti previsti dall'art. 16, comma 2, del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) e possono essere vendute in regime di libera vendita.

Libera Vendita

Il prodotto in oggetto non rientra nelle tipologie di maschere indicate dall'ordinanza 11/2020 del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, che prevede la moratoria dei prezzi.
Questa ordinanza, che potete leggere in allegato, riguarda solo le mascherine facciali ad uso medico che rispettano lo standard UNI EN 14683:2019.
All'art. 1, la norma UNI EN 14683:2019 (SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE) prevede che:
"*Il presente documento specifica la costruzione, la progettazione, i requisiti di prestazione e i metodi di prova per le maschere facciali ad uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale ai pazienti durante le procedure chirurgiche e altre attività mediche con requisiti simili. Una maschera facciale ad uso medico con una barriera microbica appropriata può anche essere efficace nel ridurre l'emissione di agenti infettivi dal naso e dalla bocca di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici.*
La presente norma europea non si applica alle maschere destinate esclusivamente alla protezione individuale del personale.
Nota 1 Sono disponibili norme per le maschere da utilizzare come dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie.
Nota 2 L'appendice A fornisce informazioni per gli utilizzatori di maschere facciali ad uso medico."
Le mascherine da noi vendute non sono ad uso medico (DM), non sono dispositivi di protezione individuale, ma sono maschere di protezione a scopo precauzionale.

SI TRATTA DI PRODOTTI DA USARE UNICAMENTE COME MASCHERINE FILTRANTI, A SCOPO CIVILE E PRECAUZIONALE.
CIÒ SIGNIFICA CHE LE STESSE NON POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATE NÉ COME DISPOSITIVI MEDICI (DM) NÉ COME DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI).

Destinazione d'uso

Per scopo civile precauzionale deve intendersi l'utilizzo quotidiano fuori da ambienti per i quali è prevista una specifica normativa (ambienti di lavori in cui sono richiesti dispositivi ad hoc come DPI e DM).
Le mascherine non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale per i quali è prevista la certificazione CE o la procedura in deroga presso l'ISS o l'INAIL (art. 15 Decreto Cura Italia) e lo specifico richiamo alla normativa di riferimento.
Le mascherine filtranti precauzionali, non essendo ad essi destinate, non possono essere utilizzate dagli operatori sanitari e assistenziali né da tutti gli altri lavoratori per i quali sia prescritto l'utilizzo di specifici dispositivi di sicurezza, con riguardo al periodo e al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

CHI LE INDOSSA DEVE COMUNQUE RISPETTARE LE NORME PRECAUZIONALI SUL DISTANZIAMENTO SOCIALE E LE ALTRE NORME INTRODOTTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19

Le mascherine "filtranti", secondo le previsioni dell'art. 16, comma 2, D.L. 18 del 17 marzo 2020, utilizzano materiali non noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, né determinano rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d'uso prevista dalla norma e dal produttore.
Per ogni chiarimento è possibile consultare i decreti emergenziali di contrasto al Covid-19 e le circolari degli organi della Pubblica Amministrazione.

Modalità d'uso

La mascherina è monouso e non riutilizzabile.
Va indossata come da figura allegata, avendo cura di coprire naso e bocca.
Il loro uso non può essere superiore alle 4 ore.